



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Roberto Crepaldi

Esaminati gli atti del procedimento a margine indicato, iscritto a carico di:

[redacted] nato a [redacted] con domicilio dichiarato presso il
quotidiano [redacted] difeso di fiducia dall'Avv.
[redacted]

per il reato di cui:

- all'art. 595 c. 3 c.p., commesso in luogo sconosciuto il 20.03.2013

nel quale è persona offesa dal reato:

[redacted], nato ad [redacted] il [redacted] domiciliato *ex lege* presso lo studio
dell'Avv. [redacted] del Foro di [redacted] difensore della persona offesa.

PREMESSO CHE

- Il Pubblico Ministero in data 10.06.2019 ha richiesto l'archiviazione del presente procedimento, evidenziando come non sia stato possibile individuare l'autore dell'articolo e sottolineando che, secondo giurisprudenza costante della corte di Cassazione, il Direttore responsabile di quotidiano *online* non risponde di omesso controllo *ex art. 57 c.p.*;
- In seguito ad opposizione alla richiesta di archiviazione e alla richiesta di prosecuzione delle indagini presentata il 03.10.2019 dalla persona offesa, questo Giudice ha fissato l'udienza prevista dall'art. 410 c.p.p. per il 17.06.2021;
- Con la presente ordinanza, il G.I.P., sciogliendo la riserva assunta nel verbale di udienza del 17.06.2021, dispone l'archiviazione del procedimento sulla base delle seguenti

OSSERVAZIONI

Con denuncia-querela presentata in data 12.04.2017, lo [redacted] evidenziava l'avvenuta pubblicazione sul quotidiano *on-line* [redacted] di un articolo dal titolo "I lobbisti del Mae non



pagano mai". Tale articolo è stato pubblicato in data 20.10.2013 nella sezione del giornale "Lettere al Direttore" in forma anonima.

Nella lettera anonima viene descritto il comportamento ambiguo che [redacted] avrebbe asseritamente tenuto negli anni in cui ha rivestito la carica di Console Generale di Italia in [redacted] (2008-2012).

In particolare, l'autore anonimo sostiene che [redacted], in ragione del suo ruolo, avrebbe favorito in molteplici occasioni il compagno architetto [redacted], affidandogli lavori per il Consolato, omettendo, tuttavia, di applicare le procedure di appalto previste in tali ipotesi e avrebbe speso mezzi e finanze del Consolato italiano per permettere a [redacted] di compiere attività lavorative personali.

Le indagini espletate da parte del Pubblico ministero hanno permesso di risalire unicamente all'indirizzo e-mail da cui è stata inviata la lettera anonima ([redacted]) e non, invece, al nome dell'autore.

Un episodio simile si era già verificato in precedenza: nel luglio del 2012 era stata inviata una lettera dal contenuto simile al Ministero degli Affari Esteri in conseguenza della quale erano stati svolti alcuni accertamenti dall'Ambasciatore a [redacted] da cui, tuttavia, non era emerso alcun illecito nella gestione del Consolato.

Ulteriore episodio si è verificato nel 2018, per cui è stata inviata una lettera dall'indirizzo e-mail [redacted] indirizzata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Funzione Pubblica e all'Ispettorato del Ministero degli Esteri. In tale scritto è ripreso il contenuto della suddetta "lettera al direttore".

Con atto depositato il 03.10.2019, la persona offesa ha presentato opposizione all'archiviazione, ribadendo le proprie prospettazioni accusatorie e chiedendo, quali indagini suppletive, l'audizione della p.o., l'audizione degli *Internet Service Providers* gmail.com e mail.com per conoscere l'identità dei soggetti che hanno chiesto l'iscrizione di tale mail e l'acquisizione dell'indirizzo IP della mail utilizzata dagli utenti ignoti.

Ritiene il Giudice che l'istanza del Pubblico Ministero debba essere accolta.

Preliminarmente deve essere constatata l'intervenuta prescrizione del reato – che sarebbe stato commesso al momento della pubblicazione dell'articolo e, quindi, in data 20.3.2013, vale a dire oltre 6 anni prima del primo atto interruttivo e comunque 7 anni e 6 mesi prima della data odierna – che preclude qualsiasi ulteriore indagine sull'autore dell'anonimo.

Da quanto emerge dalla vicenda giudiziaria in esame, inoltre, non può ritenersi integrato in capo a [redacted] il concorso nella diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 comma 3 c.p. commesso dall'anonimo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "il direttore di un periodico risponde del reato di diffamazione – e non di quello meno grave di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p. – per la pubblicazione di un articolo lesivo dell'onore e della reputazione altrui, l'identità del cui autore è rimasta celata dietro lo pseudonimo utilizzato per firmarlo, qualora da un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione del testo [...] possa dedursi il suo meditato consenso alla pubblicazione dell'articolo medesimo nella consapevole adesione al suo contenuto, tanto da far ritenere per l'appunto che la suddetta pubblicazione rappresenti il frutto di una scelta redazionale"¹.

Nel caso di specie, deve escludersi vi sia stata adesione soggettiva o consenso da parte di [redacted] riguardo il contenuto della lettera anonima e non può, pertanto, ritenersi configurabile il concorso ex art. 110 c.p.

¹ Cass. pen., Sez. V, 28 settembre 2017, n. 52743.



Il direttore si è limitato a riportare una lettera anonima pervenuta al quotidiano, senza in alcun modo commentarlo in senso adesivo o fornendo ulteriori elementi in tal senso.

Né può essere ritenuta la responsabilità dell'imputato per l'omesso impedimento (colposo) della diffamazione ai sensi dell'art. 57 c.p.

Come noto, tale norma, a seguito della riforma operata dalla l. n. 47/1948, sanziona "a titolo di colpa" il direttore o il vicedirettore responsabile che, fuori dai casi di concorso nel reato commesso dall'autore della pubblicazione, e salva la responsabilità di quest'ultimo, ometta di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione del periodico da lui diretto siano commessi reati.

L'art. 57 c.p., nella definizione della forma di responsabilità autonoma ed omissiva del direttore, si riferisce alla nozione di "carta stampata", facendo chiaro riferimento al concetto di stampa di cui all'art. 1 L. n. 47/1948. La citata norma prevede, infatti, che "sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".

Affinché si tratti di stampa in senso giuridico, dunque, occorre la contemporanea ricorrenza di due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica; b) che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione e, dunque, alla diffusione tra il pubblico.

Alla luce di tale definizione, quindi, a una parte della giurisprudenza² è parso ovvio che nel caso del giornale online difettino i requisiti della "stampa": le pubblicazioni su internet, infatti, non consistono in riproduzioni su supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, con conseguente mancanza del presupposto della riproduzione tipografica; e, inoltre, la divulgazione della notizia avviene non mediante la distribuzione del supporto fisico ma attraverso la visualizzazione del suo contenuto sugli schermi degli utenti che vi accedono.

In modo del tutto coerente la giurisprudenza ha escluso l'estensione dell'obbligo di registrazione ex art. 5 della l. n. 47 del 1948 al giornale on line, difettando i presupposti per ritenere che si tratti di stampa periodica³.

In entrambi i casi, infatti, l'applicabilità della sanzione penale (in caso di omessa registrazione ex art. 16 della legge sulla stampa, come di omesso controllo del direttore ex art. 57 c.p.) deriverebbe da un'interpretazione analogica *in malam partem* del concetto di stampa, come tale non consentita ai sensi dell'art. 25 Cost., co. 2, e dell'art. 14, disp. gen.

Il divieto di analogia in materia penale, sotto tale profilo, impedirebbe che la lacuna normativa possa essere colmata dal giudice, fermo restando la possibilità di addebitare al direttore una responsabilità per concorso, secondo le regole ordinarie, nel delitto doloso di diffamazione.

A diverse conclusioni si deve giungere con riferimento all'estensibilità al giornale online della disciplina del sequestro preventivo della stampa cartacea, come noto assoggettato ad una disciplina di garanzia, richiesta sul piano costituzionale dall'art. 21, comma 3, Cost.

Il sequestro delle pubblicazioni a mezzo stampa, infatti, è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tra le quali principalmente (i) in caso di condanna irrevocabile per un reato a mezzo stampa; (ii) il sequestro probatorio di massimo tre copie dello stampato; (iii) le ipotesi di violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull'indicazione dei responsabili (artt. 3 e 16, L. n. 47/1948), di

² Cass. pen., 29 novembre 2011, n. 44126. Nello stesso senso anche Cass., Sez. V, 5 novembre 2013, n. 10594, che ha escluso l'estensibilità della responsabilità per omesso controllo ex art. 57 c.p. "sia per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica, sia per l'impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori "postati" direttamente dall'utenza".

³ Cass., Sez. III, 13 giugno 2012, n. 23230



stampati osceni o offensivi della pubblica decenza o divulganti mezzi atti a procurare l'aborto (articolo 2, R.D.lgs. n. 561/1946), di apologia del fascismo (art. 8, L. n. 645/1952) e di violazione delle norme a protezione del diritto d'autore (art. 161, L. n. 633/1941).

L'interrogativo circa l'applicabilità di tali limiti al sequestro al giornale on line deve trovare risposta positiva: l'estensione in parola, infatti, una volta esclusa la natura di norma eccezionale, non è limitata dal divieto di analogia in ambito penale, trattandosi di operazione analogica *in bonam partem*.

Correttamente, allora, le Sezioni Unite hanno affermato che *"in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico"*⁴.

Del resto, l'operatività delle garanzie ex art. 21 Cost. in materia di sequestro della stampa, non deve essere ricollegata alla nozione tecnica di stampa di cui all'art. 1, L. n. 47/1948, ma a una nozione più ampia, idonea a ricomprendere l'attività di informazione svolta in modo professionale attraverso una testata giornalistica, indipendentemente dal supporto utilizzato, e quindi anche se online.

La nozione di "stampa" di cui all'art. 21 cost., quindi, è idonea a ricomprendere qualsiasi mezzo di informazione attraverso testate giornalistiche telematiche, purché svolta in modo professionale, con l'esclusione dell'espressione del pensiero realizzata da singoli soggetti in modo spontaneo attraverso i differenti strumenti del web (forum, blog, social network, newsletter, mailing list ecc.).

Pare di comprendere, dunque, come la Corte parametri l'ambito di applicabilità dell'art. 21, comma 3, cost. non già al concetto di stampa di cui all'art. 1 l. 47/1948 ma ad una definizione autonoma di *"carattere evolutivo, non analogica, la quale fa leva - nel cogliere fino in fondo, in sintonia con l'evoluzione socio-culturale e tecnologica, il senso autentico della L. n. 47 del 1948, art. 1 - sull'applicazione di un criterio storico-sistematico in coerenza col dettato costituzionale di cui all'art. 21 Cost."*.

Il riferimento alla natura evolutiva e non analogica dell'operazione ermeneutica rischia di essere ambiguo: da un lato, la precisazione appare superflua, atteso che, come detto, si tratterebbe pur sempre di applicazione analogica *in bonam partem* (e, quindi, consentita) di una norma affatto eccezionale (ma ispirata ad una libertà fondamentale tutelata costituzionalmente); dall'altro, non vi è ragione di riconnettere indissolubilmente la portata delle garanzie di cui al secondo capoverso dell'art. 21 cost. con la definizione di cui all'art. 1 della L. n. 47/1948, potendosi benissimo ammettere una portata autonoma del concetto di stampa.

Ben diverso è dedurre che una simile operazione possa essere svolta con riguardo all'art. 57 c.p., in relazione al quale il legame ermeneutico con l'art. 1 L. n. 47 del 1948 è francamente innegabile: non solo perché l'art. 57 c.p. fa riferimento al concetto di "stampa", "pubblicazione" e "periodico" ma anche in virtù dell'esplicito richiamo alla figura del "direttore responsabile", posizione soggettiva espressamente definita dall'art. 3 L. n. 47 del 1948 e del quale l'art. 2 della Legge citata impone la designazione solo con riferimento allo "stampato" periodico.

⁴ Cass., Sez.Un., 29 gennaio 2015, n. 31022



Non possono, quindi, essere condivise le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite⁵: non vi è dubbio che, a differenza quella attinente i limiti al sequestro dei periodici, l'estensione al giornale on line della disciplina dell'art. 57 c.p. presupponga necessariamente l'applicabilità dell'intero impianto normativo di cui all'art. 1 L. n. 47 del 1948 – ivi compreso l'obbligo di registrazione e nomina di un direttore responsabile, la rilevanza penale della stampa clandestina, l'obbligo della rettifica ecc. – preclusa evidentemente dalla definizione di cui all'art. 1 del concetto di "stampa" e "stampati".

La definizione da ultimo citata, infatti, nella parte in cui presuppone indefettibilmente un supporto fisico, è del tutto incompatibile con la funzionalità della testata giornalistica on line e l'applicazione della prima a quest'ultima deve necessariamente passare per un'operazione analogica – preclusa in ambito penale – giacché il senso letterale di "riproduzioni tipografiche" non può certo essere esteso fino a ricomprendere la veicolazione di contenuti di tipo multimediale.

Né può soccorrere, in tal senso, la distinzione tra giornale on line e mera divulgazione di notizie in rete⁶, distinzione che, invece, - ricercando le medesime caratteristiche di professionalità e periodicità del corrispondente cartaceo nel sito internet e, quindi, in sostanza l'*eadem ratio* - finisce per confessare la natura analogica dell'estensione.

Né, a conclusioni diverse, conduce il richiamo alla definizione di prodotto editoriale di cui all'art. 1 L. 7 marzo 2001, n. 62 - inteso «*il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici*» e nel quale, quindi, rientrerebbero tanto il giornale on-line quanto il semplice blog - atteso che il successivo comma 3 prescrive l'applicazione al «*prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto*» degli obblighi amministrativi di cui agli artt. 2 e 5 l. 8 febbraio 1948, n. 47, (*id est*, l'obbligo di apporre il luogo e l'anno della pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore e il nome del proprietario e del direttore e vice-direttore responsabile, dall'altro, nonché l'obbligo di registrazione nella cancelleria del Tribunale competente per territorio).

Sotto tale profilo, l'art. 7, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 ha precisato come l'obbligo di registrazione della testata telematica sussista solo ed esclusivamente in relazione a quelle «*attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla l. 7 marzo 2001, n. 62*» e non certo in relazione all'estensione della responsabilità ex art. 57 c.p.

Neppure la necessità di aggiornare il concetto di stampa, legato alle tecnologie tipografiche dell'epoca, può portare – in via strettamente ermeneutica – a far ritenere compresa nel fenomeno dall'art. 1 la veicolazione di informazioni che prescindano dalla realizzazione di (e dalla divulgazione mediante) un supporto fisico: come si è già avuto modo di evidenziare, infatti, l'art. 1 L. n. 47/1948 contiene una definizione di stampa inequivocabilmente ricollegata alla presenza di una "riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico chimici", cosicché le caratteristiche del periodico on line (divulgato a

⁵ Cass. pen., sez. III, 23.10.2018 n. 1275, secondo la quale "In tema di diffamazione, la testata giornalistica telematica rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto applicabile alle condotte diffamatorie riconducibili alla testata telematica le fattispecie di reato di cui agli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 13, legge n. 48 del 1947, nonché quella di cui all'art. 57, cod. pen., per il direttore della stessa)". In seguito anche

Cassazione penale sez. V, 20/11/2020, n.71

⁶ Cassazione penale sez. V, 12/01/2021, n.7220



prescindere da un supporto fisico di qualunque tipo) sfuggono a qualsiasi interpretazione letterale - per quanto estensiva o evolutiva - della norma.

Né a conclusioni opposte si può pervenire denunciando l'eventuale tensione con il principio di uguaglianza: non vi è dubbio, infatti, circa la necessità, sul piano della politica criminale, di disciplinare il fenomeno del giornalismo on line.

L'equiparazione non coglierebbe, tuttavia, - come è stato acutamente osservato dalla difesa - una differenza fondamentale tra i due fenomeni: mentre il controllo sul giornale cartaceo è garantito al direttore proprio dalla periodicità - che gli consente di verificare il contenuto degli articoli prima che il giornale o la rivista vengano stampati e diffusi -, nel caso del periodico on line - caratterizzato da un aggiornamento pressoché continuo, a tutte le ore del giorno e della notte, con assoluta immediatezza rispetto al fatto descritto - un controllo simile non potrebbe nemmeno essere ipotizzato.

Ciò non significa che non sia immaginabile una responsabilità del direttore per quanto pubblicato sul periodico online ma, soltanto, che si rende evidentemente necessario un espresso intervento legislativo.

Del resto, l'irragionevolezza del trattamento differenziato tra informazione giornalistica veicolata su carta e quella diffusa in rete non potrebbe essere risolta né dalla Corte costituzionale (mediante una sentenza additiva)⁷ né tantomeno dal Giudice di merito sul piano interpretativo, ostandovi il principio di tassatività e di frammentarietà in ambito penale, ma deve essere oggetto di un'apposita disciplina che contemperi la libertà di stampa, il diritto all'onore e al decoro del soggetto e, infine, il principio di colpevolezza.

P.Q.M.

visto l'articolo 409, comma 6, c.p.p.,

ORDINA

l'archiviazione del procedimento e

DISPONE

l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero procedente.


MANDA

la Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 128 c.p.p..

Milano, li 14.10.2021

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Roberto Crepaldi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Daniela P...

⁷ Sul principio di riserva di legge enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. che preclude, in materia penale le sentenze additive *in malam partem* e non anche quelle *in bonam partem*, cfr. *ex plurimis*, la sentenza n. 57/2009 nonché le ordinanze nn. 285/2012 e 437/2006. Secondo la Corte il principio della riserva di legge non preclude, in senso assoluto, l'adozione di pronunce con effetto *in malam partem*, sempre che tale effetto consegua alla eliminazione di norme penali di favore.